



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n° 155 del 16/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2020 DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

Il giorno **16/12/2019** alle ore **12:30** nella sede comunale, si riunisce la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **il Sindaco Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Bernardini Iacopo	Assessore	*	-
Brogioni Matteo	Assessore	*	-
Camerini Gianluca	Assessore	*	-
Fossi Elena	Assessore	-	*
Zannoni Stella	Assessore	*	-

Assiste **Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 48 del D.lgs. 267/2000, in ordine alle competenze della Giunta Comunale;

PREMESSO CHE:

il Comune di Campiglia Marittima non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;

il Comune di Campiglia Marittima si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23/12/1999 di aumentare *“Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni,fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012;

la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 ha ritenuto non corretta l'interpretazione del citato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, precisando che l'art. 23 comma 7, del D.L. 83/2012 limita l'abrogazione agli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

DATO ATTO CHE:

l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, conferma l'inapplicabilità delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 testualmente recita:
“919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

l'art.172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano allegati le delibere che determinano le aliquote e tariffe da cui dipende l'attendibilità delle previsioni di entrata dell'Ente;

CONSIDERATO che:

nello schema di bilancio di previsione 2020/2022 l'entrata per l'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni non è variata rispetto all'esercizio precedente;

la riproposizione delle tariffe applicate nel 2019, allineate all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale sopra citata, determinerebbe una riduzione delle previsioni di entrata;

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 507/93 che dispone al Capo I in ordine all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e affissioni e il relativo Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 29 giugno 1994 e successive modificazioni;

RITENUTO opportuno approvare le tariffe 2020 per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni, avvalendosi della facoltà di aumentarle fino al 50%, per le superfici superiori al metro quadrato, prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

VISTI:

i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi al riguardo in forma favorevole dal dirigente del settore Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 49 del Dlgs. 18 agosto 2000 numero 267.

lo Statuto Comunale.

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe relative all'imposta sulla pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni come da allegato A facente parte integrante del presente atto.

DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale per agevolare la corretta informazione dei contribuenti;

TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Generale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 52 – comma 2 – del D. Lgs. 446/1997, a cura del Funzionario Responsabile del Tributo.

DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per garantire l'emissione e l'invio tempestivo degli avvisi di pagamento.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
All. A - tariffe 2020	tariffe pubblicità 2020.pdf	Allegato Parte Integrante	16/12/2019
(024A97438D48083DC278785627801C889FC25595C1651F6888ED04CABA32FC2C)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2019_279.rtf.pdf.p7m	PARERE	16/12/2019
(AC6A56543631A5F18071E62CCD3DACB458C9B7A80A2A26593C150D71E16D52A6)			
PREPARAZIONE PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2019_279.rtf.pdf.p7m	PARERE	16/12/2019
(9BDE1C8A1F4F5A107078E603B4021E299E0A2BC0186ADDCCD8B5A2238970D9B7)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**il Sindaco Dott.ssa
Alberta Ticciati**

IL SEGRETARIO GENERALE

**Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.